

## Convenzione di collaborazione

---

tra

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con sede a Milano, via C. Freguglia n. 1, Milano, nella persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Remo Danovi,

E

L'Ordre des Avocats au Barreau de Dijon, Cité Judiciaire, 13 Boulevard Clemenceau, 21000 Digione, nella persona del Presidente e legale rappresentante Maître David Fouchard

di seguito i "due Ordini" ovvero "gli Ordini firmatari",


### Premesso che:

- a) Le esigenze di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di armonizzazione degli ordinamenti positivi dei Paesi della Comunità europea sono sempre più sentite in relazione al crescente fenomeno di circolazione di cose, servizi e persone;
- b) I due Ordini firmatari ritengono che la conoscenza e il confronto tra i rispettivi ordinamenti forensi e le concrete condizioni di esercizio della professione forense devono essere incentivati sia per migliorare le prassi interne sia per creare le basi di una cooperazione e collaborazione internazionale che renda più omogenea la regolamentazione della professione legale nei rispettivi Paesi di appartenenza ed unitari il ruolo, gli obiettivi e la deontologia;
- c) E' importante altresì che gli avvocati e i praticanti appartenenti agli Ordini firmatari abbiano la possibilità di vivere l'esperienza professionale nel Paese di appartenenza dell'altro Ordine, per meglio acquisirne la conoscenza e le prassi, mediante periodi di formazione e di stage;
- d) Gli Ordini firmatari intendono dunque collaborare per approfondire la conoscenza dei rispettivi ordinamenti forensi e ridurre le distanze tra le due istituzioni rappresentative e creare le condizioni per la partecipazione comune a progetti internazionali e iniziative di confronto e tutela dell'Avvocatura in generale.




**Tutto ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordre des Avocats au Barreau de Dijon convengono quanto segue:**

1. Ciascuna parte si dichiara sino ad ora disponibile a coinvolgere l'altra nei progetti dell'Unione europea o in altri progetti internazionali a cui intendesse partecipare e che prevedono la possibilità di coinvolgere più Ordini forensi;
2. Gli Ordini firmatari promuoveranno la possibilità per gli Avvocati inviati dall'altro Ordine di svolgere attività di formazione e periodi di stage o praticantato in studi professionali di avvocati selezionati da ciascun Ordine firmatario, con svolgimento della stessa formazione, o praticantato a condizioni di reciprocità per quanto riguarda il riconoscimento ai fini della formazione o della pratica forense dell'attività svolta nell'altro Paese. Le condizioni operative saranno concordate in separati accordi;
3. Gli Ordini firmatari organizzeranno almeno una volta all'anno un convegno su temi giuridici di carattere internazionale o con taglio comparatistico, impegnandosi a informare l'altro Ordine dell'iniziativa e invitandolo a partecipare con un contributo di uno dei propri membri. Analoga informazione e coinvolgimento verranno reciprocamente garantiti in relazione a iniziative editoriali di carattere internazionale o con taglio comparatistico che ciascun Ordine dovesse intraprendere;
4. Al fine di favorire la reciproca conoscenza in merito al rispetto delle normative e alle pratiche legali nei due Paesi di appartenenza, gli Ordini firmatari:
  - a. Forniscono reciprocamente informazioni sulla disciplina applicabile alla professione forense, in particolare con riferimento ai diritti e ai doveri degli Avvocati, all'organizzazione della professione, alla deontologia e al patrocinio;
  - b. Rispondono alle richieste di informazione o di consultazione che potrebbero essere avanzate dall'altra parte;
  - c. Forniscono informazioni su convegni, congressi, seminari, corsi e incontri di studi di respiro internazionale o comparatistico, che vengano organizzati o patrocinati da ciascuna Istituzione e che riguardino principi, regole, diritti e doveri inerenti la professione forense.
  - d. Scambiano informazioni da diffondere ai propri membri sulle condizioni di esercizio conseguenti al trasferimento di un avvocato nel Paese dell'altro Ordine, con particolare riferimento alle regole professionali e deontologiche applicabili nell'altro Paese.



5. I due Ordini intendono collaborare e cooperare tra loro, oltre che nelle modalità sopra descritte, nei termini che seguono:
- a. Scambiarsi informazioni sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali nelle aree del diritto di comune interesse, in particolare per promuovere iniziative di natura internazionale o comparatistica;
  - b. Informare l'altro Ordine delle iniziative di formazione che possano essere di interesse dello stesso;
  - c. Collaborare, per quanto possibile, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria o convenzionale vigente, alle iniziative di formazione professionale e alle attività organizzate o promosse dall'altro Ordine;
  - d. Promuovere e agevolare gli scambi culturali tra gli Avvocati e i praticanti avvocati dei rispettivi ordini;
  - e. Definire i principi e i valori fondamentali cui deve essere ispirato l'esercizio della professione forense, quali punti di convergenza tra gli Ordini firmatari e quelli di altri Paesi, al fine di una tutela unitaria dell'Avvocatura;
  - f. Organizzare riunioni e consultazioni quando, anche a livello internazionale, sorga una questione che coinvolga il ruolo e la tutela dei diritti della categoria forense;
  - g. Cooperare nella tutela del ruolo, della deontologia e dei diritti degli Avvocati e delle loro Istituzioni, assumendo posizioni unitarie o più omogenee possibili nell'ambito delle organizzazioni internazionali e consentendo l'adozione di iniziative e misure comuni sulla difesa degli interessi della professione;
6. Al fine di facilitare lo scambio reciproco di comunicazioni, informazioni e documenti e di rapporti con i rispettivi organi amministrativi, ciascun Ordine individuerà il soggetto che curerà i rapporti con l'altro, assicurando le trasmissioni tra gli Ordini firmatari. Successivamente alla conclusione del presente accordo verranno concordate modalità e forme per assicurare la condivisione delle informazioni citate. Nello scambio di informazioni e di dati le parti terranno conto delle restrizioni imposte dalle normative nazionali vigenti in materia di protezione dei dati.



7. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma ed è a tempo indeterminato, salvo recesso da comunicarsi per iscritto all'altra Parte con un preavviso di sei mesi.
  
8. Il presente Accordo è redatto in lingua francese e italiana.

**Milano, 23 settembre 2016**

Sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Due esemplari originali, senza aggiunte né cancellature

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**

Avv. Remo Danovi



**Ordre des Avocats au Barreau de Dijon**

Maître David Fouchard